

CONVENZIONE

tra

ROMANO AUTOLINEE REGIONALI S.p.A. con sede legale in Via Ruffo n. 16, 88900 Crotona (KR), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Crotona 02289760791, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Emilio Bernardo Romano (di seguito, per brevità, “**Romano**”)

da una parte,

e

....., con sede legale in,
.....C.F. e P.IVA, in persona del
legale rappresentante pro tempore (di seguito, “**Vettore**”)

dall'altra parte,

(in seguito collettivamente anche le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

(A) Romano è il soggetto gestore dell'autostazione sita in Via Giuseppe di Vittorio 23, Crotona, meglio nota come Terminal Romano, con annesse infrastrutture e spazi attrezzati per la sosta dei servizi di autotrasporto passeggeri, (di seguito “**Autostazione**”);

(B) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con protocollo numero 752 del 09/03/2016, ha rilasciato il nulla osta relativo all' idoneità tecnica dell' Autostazione;

(C) Il Vettore è interessato all'utilizzo dell' Autostazione per lo svolgimento dei propri servizi di trasporto, ed in particolare per le attività di carico e scarico dei passeggeri e di sosta dei veicoli adibiti al servizio di trasporto;

(D) Romano ha interesse a concedere l' utilizzo delle aree di sosta dell' Autostazione;

(E) Le Parti intendono procedere alla sottoscrizione della presente convenzione (di seguito la “**Convenzione**”) al fine di regolare i termini e le condizioni dell' utilizzo dell' Autostazione da parte del Vettore.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Romano concede al Vettore, che accetta, l' utilizzo dell' Autostazione per le attività di carico e scarico dei passeggeri e di sosta dei propri veicoli, secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

2. OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Al fine di consentire l'accesso all'Autostazione, gli autobus dovranno essere dotati di un apposito dispositivo che verrà fornito da Romano ed il cui costo, pari a Euro 40,00, IVA inclusa, per ciascun dispositivo, dovrà essere sostenuto dal Vettore con le modalità che verranno definite tra le Parti.

2.2 Romano si obbliga a garantire al Vettore uno stallo per il carico/scarico dei passeggeri nelle date e agli orari comunicati dal Vettore ai sensi del precedente art. 2.1.

2.3 Romano si impegna a comunicare al Vettore le modalità di accesso all'Autostazione.

2.4 All'interno dell'Autostazione il Vettore si impegna al rispetto delle norme del codice della strada, della segnaletica stradale, delle indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dal personale incaricato e a ciò autorizzato da Romano.

2.5 Il Vettore, nell'utilizzo della banchina assegnatale di volta in volta da Romano per il carico/scarico dei passeggeri, dovrà attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal personale autorizzato da Romano e presente nell'Autostazione.

2.6 Il Vettore dovrà trasmettere a Romano, agli indirizzi e con le modalità di cui all'art. 7, il calendario dei transiti.

2.7 Il vettore dovrà comunicare tempestivamente a Romano, all'indirizzo mail movimento@autolineeromano.com, eventuali ritardi o soppressioni di corse.

3. DURATA E RECESSO

3.1 La Convenzione avrà efficacia dal sino al

Le Parti convengono che alla data di scadenza la Convenzione si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni per ulteriori due anni, salvo disdetta da comunicare con 30 giorni di preavviso all'altra Parte agli indirizzi e con le modalità indicate all'art. 7.

3.2 Le Parti potranno recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con un preavviso non inferiore a 120 giorni, tramite invio di comunicazione inviata alle Parti agli indirizzi e con le modalità indicate all'art. 7.

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pedaggio sarà determinato in base al numero mensile dei transiti e alla tipologia del servizio per come di seguito riportato:

A. SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TPL

€ 2,00 oltre iva per transiti di durata non superiore a 20 minuti;

Per ogni transito di durata superiore a 20 minuti (intendendosi per transiti superiori a 20 minuti anche la sosta inoperosa), Romano applicherà una penale.

B. SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI MLP:

€ 5 oltre iva per transiti di durata non superiore a 30 minuti;

€ 10 oltre iva per transiti di durata compresa tra i 30 ed i 60 minuti;

Per ogni transito di durata superiore a 60 minuti (intendendosi per transiti superiori a 60 minuti anche la sosta inoperosa) Romano applicherà una penale.

Romano invierà fattura, agli indirizzi di cui all'art. 7, il giorno 1 di ogni mese relativa ai transiti del mese precedente ed il Vettore procederà al pagamento di tale fattura entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Romano fatturerà in ogni caso un importo minimo mensile di € 80,00 oltre iva.

Per i transiti difformi da quanto indicato ai punti 4 lett. A e 4 lett. B Romano applicherà una penale pari ad

- Euro 50,00 oltre IVA per transiti di durata superiore a 20 minuti (punto 4 A), intendendosi per transiti superiori a 20 minuti (punto 4 A) anche l'eventuale sosta inoperosa;
- Euro 100,00 oltre IVA per transiti di durata superiore a 60 minuti (punto 4 B).

5. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra Parte, dei suoi dipendenti e collaboratori (in particolare: nome, cognome, indirizzo e-mail e relativa posizione aziendale) secondo le finalità previste dalla Convenzione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (di seguito il "GDPR") e di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato ed integrato, da ultimo dal D.Lgs. n. 101 del 2018 (il "Codice Privacy"), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del GDPR.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che la Convenzione, così come qualsiasi sua successiva ed eventuale modifica e/o integrazione, sia interamente regolata dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche solo collegata alla Convenzione sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Crotone, essendo la competenza territoriale di qualsiasi altro Foro espressamente esclusa tra le Parti.

7. ELEZIONE DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione o a essa relative, dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi, presso i quali, rispettivamente, Romano ed il Vettore eleggono domicilio:

a) quanto a Romano, presso la sede legale della stessa sita in Via Ruffo n. 16, 88900 Crotona (KR), pec: romanoregionale@legalmail.it

b) quanto al Vettore, presso la sede legale dello stesso sita in....., pec:

Qualora non sia necessario l'individuazione di una data certa, le comunicazioni potranno avvenire per posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi:

a) quanto a Romano amministrazione@autolineeromano.com
movimento@autolineeromano.com

b) quanto al Vettore

Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, eleggere domicilio altrove ai fini della presente clausola, comunicando il nuovo indirizzo postale e/o l'eventuale nuovo indirizzo pec e/o l'eventuale nuovo indirizzo e-mail agli indirizzi e secondo le modalità di cui ai precedenti punti.

8. RICONOSCIMENTO DI TRATTATIVA

Le Parti danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole della Convenzione e che pertanto non è necessaria la sottoscrizione di dette clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Luogo e Data

Romano Autolinee Regionali S.p.A.

Il Vettore
